

PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

MANIFESTAZIONE CULTURALE
VERTIGINI 2016

PALAZZETTO "FELICIANO FONTEBASSO"

RELAZIONE TECNICA

*VIE DI ESODO E LUOGO SICURO
E CAPIENZA MASSIMA PER MANIFESTAZIONI
OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO*

PROGETTISTA :
ARCH. RENZO M. RONCHIATO



data	gennaio 16	protocollo	.
scala	.	codice progetto	0116/E
revisione	1	nome file	0116ER.01
redatto	.	numero elaborato	
controllato	.		
approvato	RONCHIATO		

R.01

Studio di Architettura e Urbanistica

Via G. Dall'Armi, 37/2 30027 San Donà di Piave Venezia telefono 0421309882 fax 0421572694 P.E.C. studioarchitettura@pec.ronchiatto.it

RELAZIONE TECNICA

Premessa

La presente relazione è destinata a stabilire la capienza massima del palazzetto “Feliciano Fontebasso” in occasione dell’utilizzo dell’impianto sportivo al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo.

Con l’entrata in vigore DM 6 giugno 2005, che ha modificato il secondo comma dell’art. 12 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i., le manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo rientrano tra quelle che devono far riferimento al D.M. 19 Agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) per quanto riguarda la disciplina della capacità di deflusso. E’ infatti il TITOLO “X” LOCALI MULTIUSO del D.M. che detta le disposizioni a cui far riferimento nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli e nello specifico rimanda alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell’area destinata all’attività sportiva si applicano le disposizioni del D.M. 19 agosto 1996. La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso). Per la risposta si farà riferimento alla Circolare n. 7 MI.SA. del 6 giugno 2007 nella quale sono state date specifiche indicazione in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l’individuazione della capacità di deflusso.

Il sopralluogo

In data 26.01.2016 è stato esperito il sopralluogo presso il palazzetto dello sport “Feliciano Fontebasso” durante il quale sono stati eseguite le misurazioni delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza che ha permesso la mappatura del sito il conteggio dei posti a sedere sulle tribune e verificato lo stato dell’area destinata all’attività sportiva dove saranno collocate le poltroncine delle platea.

Studio di Architettura e Urbanistica

CENTRO OLIMPIA - Via G. Dall’Armi 37/2, 30027 San Donà di Piave Venezia

telefono 0421309882 fax 0421572694 mobile +393488540113

P.e.c.: studioarchitettura@pec.ronchiato.it; Email: studioarchitettura@ronchiato.it

Le misurazioni e le verifiche documentali hanno permesso di verificare che le vie di esodo e le uscite di sicurezza, tenendo conto di quanto previsto al “punto 5 - *Tolleranze delle misure*” del D.M. 30 novembre 1983, “*Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*” corrispondono a quanto riportato negli elaborati grafici.

Considerazioni esperite

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art 9 del DM 6 giugno 2005, il quale ha modificato il secondo comma dell'art. 12 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i., e che recita "*Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo*" con ciò stabilendo che la capacità di deflusso prevista ordinariamente per gli impianto sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall'ampliamento dello spazio riservato agli spettatori ovvero dall'estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e che quindi, in tali casi, si debba fare riferimento alla disciplina sulla “*Capacità di deflusso*” prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2 dell'allegato al DM 19 agosto 1996.

Da ciò si evince che, nel caso di manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale che si tengono in impianti sportivi al chiuso, se si utilizza lo spazio destinato all'attività sportiva per la permanenza del pubblico, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo, in relazione alla quota dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento ovvero, riprendendo Circolare n. 7 MI.SA. del 6 giugno 2007, **nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori venga esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona aggiuntiva deve essere pari a 50, 37.5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori rispetto al piano di riferimento.**

Bisogna anche precisare che il D.M. 19.08.1996 non definisce in maniera specifica il “*PIANO DI RIFERIMENTO*” ma indirettamente lo individua nel “luogo sicuro” in cui si esoda, all'esterno dell'edificio, con riferimento al livello del piano della sala e

conseguentemente in uno spazio a cielo libero così come definito dal D.M. 30.11.1983, che nel nostro caso sono le aree a cui conducono le uscite di sicurezza e che convenzionalmente possiamo considerere il marcipide esterno all'edificio.

Inoltre il TITOLO "III" del D.M. 19 Agosto 1996, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996), con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.M. 6 marzo 2001, detta le disposizioni a cui far riferimento sulla distribuzione e sistemazione dei posti a sedere in particolare nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file, dove ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.

Valutazioni finali

Tenendo conto delle premesse sopra esposte, si tratta ora di valutare in funzione delle vie di esodo e delle corrispondenti delle uscite di sicurezza, qual è il numero massimo di persone per le quali si possa garantire un deflusso sicuro, in condizioni di pericolo, rispetto al piano di riferimento.

Riprendendo il punto 4.2 "CAPACITÀ DI DEFLUSSO" del TITOLO IV - MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA si evince che la capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:

- a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
- b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
- c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

Pertanto, partendo da quanto sopra, con riferimento alla zona di attività sportiva destinata ad estendere la zona spettatori, stabilito che:

1. la quota pavimento si trova a + 70 cm rispetto al piano di riferimento,
2. il coefficiente da applicare è 50 pers/modulo,
3. su tale area insistono quattro porte di sicurezza che complessivamente sviluppano 4,80 metri pari a 8 moduli di uscita.

Ciò premesso il numero di persone che possono essere presenti in quest'area sono:

$$8 \times 50 = 400 \text{ persone}$$

Analogo ragionamento si dovrà applicare alle tribune del palazzetto. Le prime due gradinate rientrano nel punto a) mentre le successive otto oltre alla via di esodo mediana rientrano nel punto b) del punto 4.2 "CAPACITÀ DI DEFLUSSO" del TITOLO IV.

Per valutare il numero totale delle persone che possono essere ospitate sulle tribune si terrà conto della capacità massima della prima e seconda gradinata che è pari a 74 posti a sedere (*dimensione posto a sedere 58 cm*).

Applicando a questo numero di persone il coefficiente di deflusso pari a 50 pers/modulo risulta che il numero di moduli di uscita vincolati dalle novanta persone è:

$$74 : 50 = 1,5 \text{ moduli}$$

Pertanto, partendo da quanto sopra, con riferimento alle rimanenti tribune destinate agli spettatori, stabilito che:

1. la quota pavimento si trova a oltre un metro e sotto i sette metri e mezzo rispetto al piano di riferimento,
2. il coefficiente da applicare è 37,50 pers/modulo,
3. su tale area insistono quattro porte di sicurezza che complessivamente sviluppano 6,60 metri pari a 11 moduli di uscita dei quali 1,5 vincolati dalle prime due gradinate delle tribune.

Ciò premesso il numero di persone che possono essere presenti in quest'area sono:

$$(11-1,5) \times 37,5=356 \text{ persone}$$

che sommate alle 74 persone già considerate portano il numero totale delle persone ospitate sulle tribune a

$$356 + 74 = 410 \text{ persone}$$

Riassumendo gli spettatori che possono essere ospitati durante lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo sono complessivamente:

$$(400+410) = 810 \text{ persone}$$

Novanta di Piave, lì 29.01.2016

Il tecnico
Arch. RONCHIATO RENZO MASSIMO

VE 01677 A 00255



Studio di Architettura e Urbanistica

CENTRO OLIMPIA - Via G. Dall'Armi 37/2, 30027 San Donà di Piave Venezia

telefono 0421309882 fax 0421572694 mobile +393488540113

P.e.c.: studioarchitettura@pec.ronchiato.it; Email: studioarchitettura@ronchiato.it